Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 594ª seduta pubblica, martedì 12 novembre 1957, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Deputato LA MALFA. — Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali (1772) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) *Relatore*: TIRABASSI.

2. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti (37).

Sui passaporti (45).

8° elenco di petizioni (Doc. CXXXII).

— *Relatore*: BARACCO.

II. *Svolgimento delle interpellanze*:

LUSSU (BARBARESCHI, CIANCA, GIACOMETTI, MANCINELLI, PORCELLINI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Sui propositi del Governo di voler chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato del Senato. Questi propositi risultano da tutta la stampa quotidiana, dalle agenzie giornalistiche, ivi compresa l'ANSA, dagli stessi ambienti della Presidenza del Consiglio e dalle recenti dichiarazioni rese ai giornalisti dal Ministro per l'interno. Lo interpellano per conoscere quali giustificazioni Egli adduca per una violazione così palese della Costituzione della Repubblica, che fissa in sei anni la durata del Senato (279).

PASTORE Ottavio (GRAMEGNA, SPEZZANO). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Per sapere per quali ragioni il Governo intenda proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato del Senato turbando fin d'ora il naturale svolgimento dei lavori parlamentari e facendosi promotore di una violazione della Costituzione (280).

NASI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Perchè doverosamente chiarisca l'atteggiamento suo e di suoi Ministri poco rispettoso verso il Senato, in sostegno dell'anticipato scioglimento del Senato, con violazione aperta della Costituzione (281).

FRANZA (FERRETTI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — In merito alle recenti dichiarazioni relative alla intenzione di proporre lo scioglimento anticipato del Senato (282).

MOLE'. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Sul problema costituzionale dello scioglimento anticipato del Senato, che attiene alla esclusiva competenza del Capo dello Stato (284).

e della interrogazione:

AMADEO (SPALLICCI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie ricorrenti che attribuiscono al Governo il proposito di proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato del Senato (1233).

III. *Elezione contestata nella Regione delle Marche* (Umberto Tupini) (Doc. CXXXVI).

— *Relazione*: SPALLINO.

IV. *Discussione dei disegni di legge*:

1. LUSSU ed altri. — Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica (1479).

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica (1952-*Urgenza*).

— *Relatore*: BARACCO.

2. STURZO. — Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » (125).

3. Modificazione all'art. 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relazione*: SPALLINO.

4. SANTERO e SIBILLE. — Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli istituti di cura (1880).

Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (1924) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

— *Relatore*: CUSENZA.

9° Elenco di petizioni (Doc. CXLI) *Relatore*: BENEDETTI.

5. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654) *Relatore*: TURANI.

6. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688) *Relazione*: ZOTTA.

7. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324) *Relatore*: BENEDETTI.

8. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141) *Relatore*: CANEVARI.

9. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166) *Relatore*: CARELLI.

10. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*) *Relatore*: PIECHELE.

11. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379) *Relatori*: DE BOSIO, *per la maggioranza*; BITOSSI, *per la minoranza*.

12. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

— *Relatore*: PICCHIOTTI.

13. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7) *Relatore*: SALARI.

14. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232) *Relatore*: SALARI.

15. Deputato Moro. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) *Relatori*: Zanotti Bianco, *per la maggioranza;* Caristia, *per la minoranza.*

V. *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

Picchiotti. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

Terracini ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

— *Relatore*: Schiavone.

(6229)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1957, n. **1033**.

Concessione di un contributo per la partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 54 milioni quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

Zoli — Pella — Medici

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

LEGGE 12 ottobre 1957, n. **1034**.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Bruxelles del 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 è autorizzata la spesa di 600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 200 milioni per quello 1957-58.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

A quello di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958, composto da un commissario, un commissario aggiunto ed un segretario generale nominati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Il commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e in Belgio per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissariato generale belga e mantenendo i rapporti in Italia con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie ed espositrici.

Art. 5.

Il commissario gestisce i fondi assegnati al Commissariato direttamente, anche a mezzo del segretario generale.

Art. 6.

In base a contingenti numerici da fissare dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, il personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia che in Belgio.

Il commissario autorizza altresì le spese da sostenere in Italia e in Belgio per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il commissario è tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.

Art. 8.

Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Al commissario ed al segretario generale — se estranei all'Amministrazione dello Stato — è attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Lo stesso compenso del commissario è attribuito al commissario aggiunto — se è estraneo all'Amministrazione dello Stato — nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non è dovuto alcun compenso al commissario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI — GAVA — CARLI — COLOMBO — BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 27 ottobre 1957, n. **1035.**

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 — salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto — con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario, classificati di gruppo *A* e ripartiti in gradi corrispondenti ai primi sei dei ruoli organici ordinari contemplati dalla tabella *A*, annessa al regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950.

Art. 3.

Il personale di cui al precedente art. 2, può, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purchè sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possegga i requisiti, eccetto quello dell'età, stabiliti dall'art. 2 del regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione è richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonchè alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.

Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi è collocato nei ruoli speciali, semprechè ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti è definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'art. 21 del citato regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.

Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.

Art. 4.

Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal regolamento organico, potrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.

Art. 5.

Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 78 del regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.

Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'art. 86 del citato regolamento.

Art. 6.

Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonchè di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'art. 85 del regolamento organico, che alla data di entrata in vigore della presente legge

abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza — approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 — è aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di età previsti dall'art. 64 del regolamento organico sopra citato.

L'anzianità minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso lo Istituto, è fissata, per il personale anzidetto, in venti anni. Al personale medesimo è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilità di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di età, se femminile.

Art. 7.

Al personale di cui al precedente art. 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità *una tantum* di cui all'art. 34 delle « Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza », un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Lo stesso beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

E' demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.

Art. 9.

Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessità, anche mediante la istituzione di « ruoli tecnici », la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.

Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1957.

Determinazione delle ventisei giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per la campagna di soccorso invernale 1957-58, il sovraprezzo previsto dall'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;
Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Decreta:

Per la campagna di soccorso invernale 1957-58 sono stabilite nei giorni 17 novembre 1957, 24 novembre 1957, 1° dicembre 1957, 15 dicembre 1957, 29 dicembre 1957, 12 gennaio 1958, 19 gennaio 1958, 26 gennaio 1958, 2 febbraio 1958, 9 febbraio 1958, 16 febbraio 1958, 23 febbraio 1958, 2 marzo 1958, 9 marzo 1958, 16 marzo 1958, 23 marzo 1958, 30 marzo 1958, 6 aprile 1958, 13 aprile 1958, 20 aprile 1958, 27 aprile 1958, 4 maggio 1958, 11 maggio 1958, 18 maggio 1958, 25 maggio 1958 e 1° giugno 1958 le ventisei domeniche nelle quali deve essere applicato, a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, un sovraprezzo sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

Il suddetto sovraprezzo dovrà essere anche applicato, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, nei giorni 25 e 26 dicembre 1957, 1° e 6 gennaio 1958 e 19 marzo 1958, nonchè il giorno 8 dicembre 1957, ai sensi dell'art. 13 della citata legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Il sovraprezzo di cui trattasi dovrà inoltre essere applicato, ai sensi della legge 29 marzo 1957, n. 224, anche nella giornata del 1° novembre 1957, fatta eccezione per quello sui biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(6210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 28 settembre 1957, n. 330/217, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso gli ospedali stessi.

(6197)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1957, il notaio Bufardeci Italo è trasferito dalla sede di Carlentini, distretto notarile di Siracusa, alla sede di Siracusa ed il notaio Salibra Carmelo è trasferito dalla sede di Lentini, distretto notarile di Siracusa, alla sede di Siracusa.

(6196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Fiessese di servizi per il settore agricolo, con sede in Fiesso Umbertiano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1957, la Società cooperativa Fiessese di servizi per il settore agricolo, con sede in Fiesso Umbertiano, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Viscardini in data 4 agosto 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del dott. Turchetti Verecondo.

(6152)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Interfinanziaria », con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 ottobre 1957, la Società cooperativa edilizia « Interfinanziaria », con sede in Ravenna, costituita con atto del notaio dott. Eugenio Bettucci il 25 marzo 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5976)

Revoca del decreto in data 15 maggio 1957 della Società cooperativa edilizia (già fra operai, braccianti, muratori, scalpellini, falegnami, fabbri, vetturali), con sede in Stia (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1957, è stato revocato il precedente provvedimento in data 15 maggio 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia (già fra operai, braccianti, muratori, scalpellini, falegnami, fabbri, vetturali), con sede in Stia (Arezzo).

(6148)

Revoca del decreto in data 7 agosto 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa mista « Produzione lavoro e consumo », con sede in Cargeghe (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1957, è stato revocato il precedente provvedimento in data 7 agosto 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa mista « Produzione lavoro e consumo », con sede in Cargeghe (Sassari).

(6150)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1957, il ricorso straordinario proposto dall'avv. Candela Enrico in data 31 ottobre 1956, avverso la deliberazione della Commissione di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, in data 15 marzo 1956, con la quale il predetto avv. Candela Enrico non è stato ritenuto idoneo all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è rigettato.

(6038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica a sud di Anagni in provincia di Frosinone

Con decreto Presidenziale del 4 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1957 al registro n. 20, foglio n. 323, è stato costituito il Consorzio di bonifica a sud di Anagni, in provincia di Frosinone.

(6153)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, numero 22882/3764, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Piarulli Grazia fu Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 3020, riportati in catasto alle particelle numeri 145/*a a* e 146/*a* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 255.

(6116)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1956, numero 21422/3563, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la cessione al comune di San Martino in Pensilis di quattro zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », rurale in San Martino in Pensilis, estese mq. 20, mq. 55, mq. 30 e mq. 4860, riportate in catasto: le prime due alla voce « Strade pubbliche » del foglio di mappa n. 44, la terza alla voce « Strade pubbliche », del foglio di mappa n. 45, la quarta alle particelle numeri 5 parte, 8 parte, 10 parte e 11 parte, del foglio di mappa n. 49 nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 157, 159, 178/*a* e 241.

(6015)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Partecipasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'Agenzia postale di Santa Maria Coghinas (Sassari) in collegamento con l'ufficio postale e telegrafico di Sedini.

(6155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi del 6 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,79	624,87	624,80	624,70	—	624,80	624,90	624,80	624,85
$ Can.	650,35	649,50	649,50	650 —	650,40	—	649,75	650,50	650,50	650,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	145,77	—	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,45	90,41	90,44	90,44	90,50	—	90,40	90,45	90,49	90,45
Kr. N.	87,64	87,58	87,60	87,60	87,60	—	87,55	87,60	87,68	87,60
Kr. Sv.	120,90	120,90	120,90	120,92	120,80	—	120,88	121 —	121,01	120,95
Fol.	164,81	164,75	164,80	164,76	164,70	—	164,68	164,80	164,90	164,80
Fr. B.	12,51	12,51	12,515	12,5125	12,5125	—	12,515	12,51	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,10	148,65	148,72	148,65	148,70	—	148,70	148,30	148,55	148,55
Fr. Sv. acc.	142,95	142,85	142,88	142,80	142,77	—	142,86	143 —	143,02	142,80
Lst.	1752,15	1752,25	1751,75	1751,50	1751 —	—	1751 —	1753 —	1752,25	1751,75
Dm. occ.	148,80	148,78	148,80	148,70	148,70	—	148,69	148,80	148,80	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,05	24,04	24 —	—	24,05	24,05	24,07	24,06

Media dei titoli del 6 novembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,50
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 5 % 1935	93,55
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,40
Id. 5 % 1936	95,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649,875
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,575
1 Corona svedese	120,90
1 Fiorino olandese	164,72
1 Franco belga	12,514
100 Franchi francesi	148,675
1 Franco svizzero acc.	142,83
1 Lira sterlina	1751,25
1 Marco germanico	148,695
1 Scellino austriaco	24,045

MINISTERO DEL TESORO

Chiusura della liquidazione della Società Finanziamenti Esteri (Sofines) con sede in Roma; dell'Ente Industria Attività Agraria (E.I.A.A.) e dell'Ente Turistico Alberghiero (E.T.A.).

Il Ministero del tesoro comunica che in data 15 ottobre 1957, si è riunita l'assemblea degli azionisti della Società Finanziamenti Esteri (Sofines) con sede in Roma, la quale come da annunzio pubblicato nel Foglio annunzi legale per la provincia di Roma n. 86 del 29 ottobre 1957 ha deliberato la chiusura della liquidazione con effetto dal 30 settembre 1957, ripartendo tra gli azionisti il saldo della liquidazione stessa.

Precedentemente ed in conformità delle deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti dell'Ente Industrie Attività Agrarie (E.I.A.A.) sono state affidate al dott. Alfonso Corbo, capo dell'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le ultime incombenze relative alla chiusura della liquidazione dell'Ente stesso.

Analoghe disposizioni sono state adottate anche per la chiusura della liquidazione dell'Ente Turistico Alberghiero (E.T.A.).

(6192)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trpin Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Trpin Giovanni, nato a Gorizia addì 10 gennaio 1880, residente a Gorizia Piedimonte del Calvario, via Madonnina n. 12, di condizione contadino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trpin in « Terpin ».

Gorizia, addì 8 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(5961)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1957, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 55, con cui è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato proprio decreto del 20 febbraio 1957, è così costituita:

Presidente:

De Marco dott. Angelo, presidente di sezione.

Componenti:

Rizzatti dott. Enrico, consigliere di Stato;
Testa prof. dott. Virgilio, consigliere di Stato;
Flore dott. Giuseppe, consigliere di Cassazione;
Nicolò avv. prof. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Gabriele Crisopulli, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1957

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1957
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 187. — TEMPESTA

(6204)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1957, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Vista la nota n. 733 del 1° ottobre 1957, con cui il presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato professore dott. Lionello Levi Sandri, quale componente della predetta Commissione, in sostituzione del consigliere di Stato professore dott. Virgilio Testa, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di Stato prof. dott. Virgilio Testa, è chiamato a far parte, quale componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con proprio decreto 20 febbraio 1957, il consigliere di Stato prof. dott. Lionello Levi Sandri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1957

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1957
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 263. — TEMPESTA

(6205)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 15307 in data 25 maggio 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1954;

Sentito l'ordine dei medici;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Meldolesi prof. Gino, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;
Furnari prof. Santi, docente di clinica e patologia chirurgica dell'Università di Palermo;
Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

Segretario:

Colletti dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6170)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.